




# Applicazione del Regolamento

Soggetti interessati



Il Regolamento UE n. 995/2010 individua vari **soggetti**, cui corrispondono diversi adempimenti e responsabilità:



\* detti anche "Organismi di Controllo"



## AUTORITÀ E CONTROLLI

Il Regolamento UE n. 995/2010 prevede che i **controlli** relativi alla sua corretta applicazione siano eseguiti a vari **livelli**.

Ciò implica la presenza di un'**Autorità Competente (AC)**, ossia un Organismo nazionale individuato da ciascun Paese membro dell'UE con funzione di supervisore ed uno o più **Organismi di Monitoraggio (MO)**, ovvero organizzazioni private riconosciute dalla Commissione Europea, in grado di predisporre, mantenere e valutare periodicamente un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) e di proporre l'uso (previo corrispettivo) agli Operatori che lo richiedono.

L'**Autorità Competente** per l'applicazione del Regolamento 995/2010 in Italia è il **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)**. Questi si avvale del **Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri** che, attraverso i [Comandi Regione Carabinieri Forestali](#) dislocati sul territorio nazionale, espleta le [attività di verifica](#) in campo.



## Organismi di Monitoraggio (MO)

**Sono stati riconosciuti dalla Commissione Europea**, conformemente alle prescrizioni del Regolamento EUTR e del Regolamento UE n. 363/2012, **vari Organismi di Monitoraggio** (*Monitor Organizations* o MO), di cui due operanti esclusivamente in Italia: Conlegno e Icila.

L'elenco delle MO riconosciute dalla Commissione Europea è consultabile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/mos.pdf>



# OPERATORE

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce **Operatore** “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati”.

Ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010 l’**attività di “commercializzazione”** è definita come: “la **prima immissione nel mercato interno**, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito [...]”.

In genere, assume il ruolo di Operatore **chi importa da un Paese extra UE legno o prodotti da esso derivati immettendoli per primo nel mercato UE o, a livello di Paesi membri dell’UE, chi si occupa di tagliare il legname e venderlo sul mercato interno.**



## OPERATORE

La maggior parte delle prescrizioni previste dal Regolamento EUTR riguardano l'Operatore. Questi, infatti, deve dotarsi di un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD)** basato sulla **raccolta delle informazioni** relative ai materiali legnosi che intende immettere nel mercato, sulla **valutazione del rischio** di una loro provenienza illegale e, se necessario, sul ricorso ad una serie di **misure di attenuazione** del rischio.

A tal riguardo l'Operatore può sia sviluppare un proprio SSD o utilizzare un sistema messo a punto da un Organismo di Monitoraggio.

Egli deve inoltre garantire la **tracciabilità dei flussi commerciali** attraverso la tenuta di un apposito **registro**.



## COMMERCIANTE

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce inoltre **Commerciante** “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno”.

Nel caso del **Commerciante** il Regolamento EUTR ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nell’obbligo di conservare le informazioni di base sull’acquisto e vendita di legno o prodotti da esso derivati al fine di garantirne la **tracciabilità**.

Come l’Operatore, anche il Commerciante deve **conservare per cinque anni la documentazione relativa al rispetto di quanto previsto dal Regolamento EUTR.**

Non sono tuttavia richieste informazioni sui consumatori finali a cui è destinata la vendita di legno o prodotti derivati.



## IMPRESE LOCALI


Un'impresa può essere **inquadrata** come **Operatore e/o Commerciante** in base al tipo di attività che svolge sul mercato del legno.

**Lo stesso soggetto può avere entrambi i ruoli.** Ad esempio, chi immette per primo nel mercato UE legno o prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e contestualmente acquista anche da fornitori europei, assume il ruolo sia di Operatore che di Commerciante.





## Schema per identificare il ruolo svolto e gli obblighi previsti dal Regolamento EUTR





Nella realtà regionale gli **Operatori** si concretizzano soprattutto nei seguenti soggetti:

- **proprietari forestali** che immettono nel mercato partite di legno raccolto direttamente nei propri boschi o impianti di arboricoltura da legno,
- **imprese boschive** che comprano legno in piedi, si occupano dell'utilizzazione (abbattimento, esbosco ecc..) e immettono nel mercato gli assortimenti ricavati,
- **imprese di prima trasformazione** che acquistano legno in piedi da un proprietario forestale e si servono di un contoterzista per la fase di raccolta.





Nella realtà regionale i **Commercianti** si concretizzano invece soprattutto in soggetti che acquistano legno e prodotti derivati quali:

- **aziende che acquistano pellet o legna da ardere da altra ditta nazionale o comunitaria** (ad esempio in Francia, Austria ma non dalla Svizzera o Bosnia-Erzegovina nel cui caso sarebbero inquadrati come Operatori),
- **segheria che compra legname già abbattuto (in tronchi) in ambito locale o europeo per trasformarlo nella propria sede,**
- **produttore di imballaggi che acquista segati per la realizzazione di pallet, casse ecc.,**
- **carpenteria che acquista travi, pannelli e piallati per la trasformazione e realizzazione di elementi destinati a impieghi per l'edilizia strutturale e non.**






**In sintesi, è la prima immissione per scopi commerciali nel mercato UE dei prodotti considerati dal Regolamento UE n. 995/2010 che consente di attribuire ad un soggetto il ruolo di Operatore.**

Di seguito si riportano alcuni esempi utili a individuare le figure di Operatore o di Commerciante.





Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all'impresa boschiva B gli alberi in piedi di un popolamento forestale di sua proprietà sito all'interno dell'UE. L'impresa B esegue l'abbattimento e successivamente vende il legname da sega e la legna da ardere a uno o più clienti (segheria, centrale di teleriscaldamento, singoli consumatori ecc.).



Nell'esempio riportato il proprietario forestale Z vende gli alberi "in piedi" che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, per cui **Operatore è l'impresa boschiva B** in quanto è il soggetto che per primo immette il legno nel mercato UE.



Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende ad una segheria (impresa A), i diritti a utilizzare il proprio bosco di conifere ubicato nel territorio dell'UE. La ditta boschiva B riceve l'incarico di eseguire l'abbattimento e consegnare il tondame da sega all'impresa A.

**L'impresa A è Operatore** poiché è il soggetto che, dopo aver trasformato il legno (in segati, pallet ecc.), lo immette per primo nel mercato UE.



Il proprietario Z vende gli alberi "in piedi" che non rientrano nello ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010, mentre la ditta boschiva B ha solo il ruolo di prestatore di servizi e in nessun punto della catena di approvvigionamento acquisisce la proprietà del legno né lo immette per primo nel mercato UE.



Il proprietario Z (pubblico o privato) effettua direttamente l'utilizzazione forestale del bosco di conifere di sua proprietà ubicato nel territorio dell'UE per vendere gli assortimenti ritraibili «a bordo strada» (o all'imposto) ad un determinato cliente (segheria). Il **proprietario forestale Z assume il ruolo di Operatore** poiché ricava assortimenti legnosi (legno tondo, cippato ecc.) per immetterli sul mercato interno.





Il proprietario Z (pubblico o privato) vende all'impresa A (ad esempio una segheria produttrice di pallet a perdere) i diritti ad utilizzare un pioppeto di sua proprietà sito all'interno dell'UE. Sulla base degli accordi contrattuali tra Z e A il trasferimento della proprietà si verifica dopo l'abbattimento e la misurazione dei vari assortimenti ricavati. La ditta boschiva B (contoterzista) assume inoltre l'incarico di eseguire l'abbattimento e consegnare il legno tondo all'impresa A. **Operatore è il proprietario Z** in quanto è il soggetto che immette per primo il legno nel mercato UE. La ditta boschiva B funge solo da prestatore di servizi.





L'impresa di trasformazione A (segheria) raccoglie il legno da un bosco di sua proprietà all'interno dell'EU, lo trasporta e trasforma nella sua segheria e quindi vende i segati alla ditta Y (commerciante). **L'impresa A assume il ruolo di Operatore** poiché immette per prima il legno nel mercato UE per distribuirlo attraverso i propri canali commerciali.





L'impresa A (ditta boschiva o impresa di trasformazione) importa legna da ardere di faggio e legno tondo di larice da un fornitore extra UE (ad esempio da un intermediario svizzero). L'impresa A rivende la legna da ardere tal quale mentre fa segare presso la segheria Y il legname da opera. **L'impresa A assume il ruolo di Operatore** dal momento che, attraverso lo sdoganamento, immette per primo il materiale legnoso nel mercato UE.



La segheria Y ha solo il ruolo di prestatore di servizio per l'impresa A e in nessun punto della catena di approvvigionamento acquisisce la proprietà legale del legno in esame né lo immette per primo nel mercato UE.